

Reg. M.D.D.A. N. 35/09

Reg. Cron. N. 85/2011



## TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 1/2011  
del 30/12/2010  
Dep. 7/1/2011  
Cron. 85/2011  
Nap. /

Il Tribunale per i minorenni di Torino, nelle persone di

dott. Carlo Gnocchi	Presidente
dott. Roberto Rivello	Giudice, relatore ed estensore
dott.ssa Laura Gaiotti	Giudice Onorario
dott. Marco Bajardi	Giudice Onorario

all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 30 dicembre 2010, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel procedimento sopra emarginato, concernente il minore ~~\_\_\_\_\_~~, nato a Savigliano, il 4 luglio 2001 (in altri atti indicato come nato il 2 luglio 2001), rappresentato e difeso dal curatore speciale Avv. Claudia RE, procedimento in cui, oltre al Pubblico Ministero, sono risultate costituite le seguenti parti:

~~\_\_\_\_\_~~ madre del minore, rappresentata e difesa dall' Avv. Gualtiero BATTISTI;

~~\_\_\_\_\_~~ padre del minore, rappresentato e difeso dall'Avv. N. Rita PRINZI (più precisamente nominato d'ufficio da questa Autorità giudiziaria).

Non possono invece qualificarsi come parti del presente procedimento gli attuali affidatari del minore, sigg. ~~\_\_\_\_\_~~, in ordine ai quali

peraltro si dà atto della presentazione di memoria da parte del loro Difensore, Avv. Laura Annese.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le condizioni del minore risultano da svariati anni oggetto di procedimenti di volontaria giurisdizione dinanzi a questo Tribunale per i minorenni (in specie dei procedimenti di cui a ~~\_\_\_\_\_~~).

~~\_\_\_\_\_~~ da anni è affidato ai sigg. ~~\_\_\_\_\_~~, in prima battuta anche con il consenso della madre, poi autoritativamente a seguito di determinazioni di questa Autorità giudiziaria.

Con ricorso ex art. 9 l. 4 maggio 1983, n. 184, presentato in data 29 aprile 2009, il Pubblico Ministero ha da ultimo chiesto l'apertura del presente procedimento per l'eventuale dichiarazione di adottabilità del minore.

Con decreto in data 17 settembre 2009 si è provveduto all'apertura del procedimento, confermando la collocazione del minore presso l'attuale famiglia affidataria, autorizzando incontri in idoneo ambiente protetto con la madre, sospendendo la potestà genitoriale di madre e padre.

Si è quindi proceduto all'audizione delle parti e ai necessari accertamenti istruttori, anche ad opera dei Servizi sociosanitari competenti, al cui esito, decorso il termine concesso per il deposito di memorie, le parti concludevano come segue:

- Pubblico Ministero: ritiene che nell'interesse del minore debba essere mantenuta l'attuale collocazione presso gli affidatari, che costituiscono per il bambino figure di riferimento affettivo ed educativo, chiede che venga dichiarata la decadenza dalla potestà genitoriale del padre, interrompendone i rapporti; chiede che vengano mantenuti incontri in luogo neutro con la madre. Insta quindi, implicitamente, per dichiararsi non luogo a provvedere sulla pronuncia per lo stato di adottabilità del minore.

- Curatore speciale, difensore del minore, come rappresentato agli atti, Avv. Claudia RE: disporre la chiusura, ovvero dichiarare non luogo a provvedere sulla pronuncia per lo stato di adottabilità del minore, confermare l'affidamento del minore ai Sigg. ~~\_\_\_\_\_~~ prevedere che il minore possa mantenere contatti telefonici con la madre ed incontri con cadenza mensile in luogo neutro con la stessa.
- Difensore della madre, Avv. Gualtiero BATTISTI: dichiarare non luogo a provvedere sulla pronuncia per lo stato di adottabilità del minore, conferma dell'affidamento del minore ai Sigg. ~~\_\_\_\_\_~~ autorizzazione per la madre di visitare periodicamente il figlio e di avere con lo stesso contatti telefonici, in modo da preservare il vincolo genitoriale.
- Difensore del padre, Avv. N. Rita PRINZI: ha ritenuto di doversi rimettere, non potendo rassegnare specifiche conclusioni, rappresentando di non aver potuto avere alcun contatto con l'assistito, nonostante i ripetuti tentativi di rintracciarlo, il quale "non avendo più contatti con il figlio da diversi anni .... potrebbe non essere interessato alle sue sorti".

Come già menzionato è stata inoltre depositata agli atti una memoria dell'Avv. Laura Annese, difensore degli affidatari, sigg. ~~\_\_\_\_\_~~, nella quale si insta per la definizione con non luogo a provvedere del procedimento di M.D.D.A. e la conferma per anni due dell'affidamento del minore agli stessi sigg. ~~\_\_\_\_\_~~

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le conclusioni di tutte le parti in causa risultano singolarmente concordi nell'instare per una pronuncia di non luogo a provvedere in ordine alla richiesta dichiarazione di eventuale adottabilità del minore.

Eppure, sotto molteplici versi, le condizioni richieste dall'art. 8 della l. 4 maggio 1983, n. 184 per una pronuncia di segno opposto, apparirebbero in larga misura integrate.

Il padre del minore, sig. ~~\_\_\_\_\_~~, lo ha di fatto abbandonato da anni, fin da quando il piccolo aveva pochi mesi, contestualmente alla cessazione del legame sentimentale con la madre del minore: fra il 2002 ed il 2004 risulta che lo abbia incontrato circa tre volte in luogo neutro e tre volte in strutture ospedaliere, presso le quali il bimbo era ricoverato per contingenti patologie. Nel presente procedimento, nonostante le indagini disposte, è infine risultato irreperibile. In ogni caso non ha più rapporto alcuno con il minore da ormai molti anni.

---

Thomas non ha mai avuto contatto alcuno con altri parenti di parte paterna.

Più complessa la situazione della madre, sig.ra ~~\_\_\_\_\_~~. Affetta dall'età di sei anni da problematiche sanitarie di epilessia e di ritardo mentale, è stata seguita per lungo tempo dal DSM e dai Servizi di Neurologia competenti, venendo dichiarata invalida civile al 50% per "ritardo mentale lieve in sindrome epilettica ben controllata da terapia farmacologica".

Le crisi simil-epiletiche sofferte dalla sig. ~~\_\_\_\_\_~~ pare si manifestino "quasi esclusivamente in situazioni a forte tensione emotiva", analogamente, a detta dei Servizi sociali e sin dal 2004, le di lei "capacità genitoriali risultano strettamente legate al suo stato emotivo".

Una precedente figlia della sig.ra ~~\_\_\_\_\_~~ invalida civile in quanto affetta da "ritardo mentale di grado medio", di fatto è stata sempre affidata ai nonni materni. Nonni materni che, per altro verso, hanno immediatamente dichiarato di non potersi fare carico anche di Thomas, considerazione questa senz'altro responsabile e comprensibile, cui peraltro risulta essersi accompagnata la assai meno giustificabile mancanza di ogni legame affettivo con il nipote, come riscontrato dai Servizi di NPI sin dal 2004, fors'anche legata alla loro assoluta contrarietà alla relazione della figlia con il padre del

minore. Appare significativo il fatto che, pur vivendo nello stesso comune degli attuali affidatari, ormai da anni di fatto si rifiutino persino di incontrare ~~\_\_\_\_\_~~ e non ne chiedano notizie, come significativamente confermato agli atti anche dalle dichiarazioni degli affidatari: "la nonna, se ci incontra che non c'è nessuno fa finta anche di non vederlo, se ci sono altri lo saluta, ciao, ~~\_\_\_\_\_~~, ed il bimbo si nasconde. I nonni non vogliono né la mamma, né il bambino in casa. Per loro contano solo i soldi. Sono privi di affetti, non sono capaci di volere bene, nemmeno ai figli. Il nonno ~~\_\_\_\_\_~~ non vede più il bimbo da molto tempo. Per le poche volte che l'ha incontrato, per lui ~~\_\_\_\_\_~~ non esiste".

Dopo la cessazione del legame con il padre del minore, ha prima instaurato una relazione con tal-~~\_\_\_\_\_~~ persona con problemi di dipendenza da alcoolici, pregiudicato per gravi reati, poi una relazione, tutt'ora in corso, con il sig. ~~\_\_\_\_\_~~, con cui convive dal 2007, e con cui ha avuto un'altra figlia, ~~\_\_\_\_\_~~. Nel 2007 il sig. ~~\_\_\_\_\_~~ stava terminando di scontare, in regime di semilibertà, una condanna ad anni 16 di carcere per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il nuovo nucleo familiare composta dai sigg. ~~\_\_\_\_\_~~; nonostante il sostegno dei Servizi sociali, verteva in rilevanti difficoltà economiche ed abitative: disoccupati entrambi, o quantomeno privi di una stabile occupazione, morosi nel pagamento del canone dell'abitazione in locazione. Sfrattati, dall'agosto 2008 hanno di fatto dovuto trasferirsi in Campania, ~~\_\_\_\_\_~~, presso l'abitazione del padre del sig. ~~\_\_\_\_\_~~ ed ivi pare continuano a vivere a tutt'oggi, pur manifestando l'intento di ritornare non appena possibile in Piemonte, ove hanno presentato domanda per ottenere l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, sinora a quanto è noto senza esito. La madre continua a mantenere contatti soprattutto telefonici con il figlio, che peraltro ormai incontra solo sporadicamente.

Per l'audizione nel presente procedimento la madre è riuscita, sia pur con difficoltà, a fare rientro in Piemonte.

Pur con tutti questi limiti i Servizi hanno costantemente riconosciuto che la madre "ha sempre dimostrato interesse e sentimenti affettivi nei confronti di ~~\_\_\_\_\_~~ e negli incontri, svolti dopo l'affidamento etero familiare in luogo neutro, "non ha evidenziato comportamenti pregiudizievoli per il figlio", "tuttavia con il figlio non risulta capace di porsi in modo sintonico con i suoi bisogni, né di coinvolgerlo in una relazione privilegiata, evidenziando in tal senso la necessità di essere ampiamente supportata".

Thomas "non ha instaurato alcuna relazione con il sig. ~~\_\_\_\_\_~~... ha invece instaurato una positiva relazione con la piccola ~~\_\_\_\_\_~~". Il minore, per inciso, si è spesso mostrato preoccupato per la salute e il benessere delle due sorelle, temendo evidentemente lacune e difetti del loro accudimento, a riprova di quanto da lui stesso patito.

Nel 2002-2003 il minore ha vissuto un periodo di affido diurno ad una giovane coppia individuata dai Servizi sociali,

Nel 2004 i Servizi di NPI valutavano come utile, per ~~\_\_\_\_\_~~, "l'inserimento il più a lungo possibile in contesti extrafamiliare, in cui il bambino possa ricevere più adeguati orientamenti educativi, e dove si spera possa trovare delle figure di identificazione aggiuntive rispetto a quelle familiari".

Si è così cercata una risorsa in tal senso, individuata nel Sigg. ~~\_\_\_\_\_~~ 7  
~~\_\_\_\_\_~~ Prima si è trattato di un affidamento non residenziale e su base volontaria, con il consenso della madre, poi trasformatosi, con provvedimento di questo Tribunale nell'anno 2006, in un affidamento residenziale permanente. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di un momentaneo peggioramento delle condizioni di disturbo psichico della madre, che ne aveva imposto negli ultimi mesi del 2005 un temporaneo ricovero in struttura ospedaliera. Successivamente al 2006 non sono noti altri ricoveri della sig.ra ~~\_\_\_\_\_~~, che pare sufficientemente compensata dall'assunzione di terapia farmacologica.

Gli affidatari hanno una figlia, residente in Puglia con il marito, madre di due bambini.

L'affidamento etero familiare si protrae, come già menzionato, ormai da quasi sei anni, con esiti in sé indubbiamente positivi.

          , a detta dei Servizi di NPI, "ha instaurato con gli affidatari un legame affettivo importante, tali figure costituiscono ad oggi il suo principale riferimento stabile e coerente. Gli affidatari, a loro volta affettivamente molto legati al bambino, hanno sempre dimostrato ottime capacità a prendersi cura del minore, accogliendo e rispondendo pienamente ai suoi bisogni di crescita emotiva ed affettiva, ed hanno sempre collaborato attivamente con i Servizi sociali e di NPI, nell'interesse del bambino". "La coppia ha inoltre dimostrato una grande disponibilità e ottime capacità anche nei confronti della mamma di           , con la quale hanno saputo instaurare una positiva relazione, senz'altro utile al minore e alla relazione madre/bambino". "Con la sig.ra           , da lui affettuosamente chiamata 'nonna' è solito svolgere i compiti assegnati o affiancarla nelle attività domestiche .... con il sig.           , 'nonno', ama trascorrere il tempo libero".            esplicita il desiderio non solo di poter vivere per sempre in quella casa, ma anche di poter acquisire il cognome degli affidatari", "mentre nei momenti in cui parla del suo attuale contesto di vita appare rilassato e contento ... si rabbuia e diventa improvvisamente taciturno nel momento in cui si fa riferimento al rapporto con la mamma e con le sue sorelle, con le quali sono periodicamente calendarizzati degli incontri in luogo neutro". Conclusivamente gli operatori sociosanitari appaiono concordi nel ritenere "indispensabile il mantenimento dell'affidamento in atto per il proseguimento di un sano sviluppo psicofisico del minore", per il mantenimento stesso di un suo "sano equilibrio emotivo".

Gli affidatari si sono detti a molteplici riprese disponibili a continuare l'affidamento "senza limiti di tempo", affermando anche che "se            venisse tolto da noi, diventerebbe di nuovo violento, starebbe male; non è per noi, siamo affezionati, è

naturale, ma non è per questo, lui è così affezionato a noi che starebbe male. Per lui noi e sua mamma siamo la sua famiglia. Si fa tutti i suoi ragionamenti, per quando sarà grande, sarà lui ad accudirci, ci dice. Il bambino in adozione sarebbe togliergli tutto quanto abbiamo ricostruito, mandarlo indietro. Noi saremmo contenti che lui potesse rimanere con noi".

Su queste basi agli affidatari è stata prospettata la possibilità di un'adozione in casi particolari del minore, ex art. 44 l. 194/1983, ma gli stessi si sono invero dichiarati non intenzionati a presentare istanza in tal senso, argomentando sulla base della contrarietà al riguardo da parte della loro figlia, pur ribadendo che "il loro proposito è quello di prendersi cura di  — per sempre".

Non può sottacersi che una tale mancata presentazione di istanza ex art. 44, cui si è inteso dare maggior tempo per un'accurata riflessione, anche posteriormente alla scadenza dei termini concessi per la presentazione di memorie alle parti, non costituisce in sé un segno positivo e ben potrebbe essere dettata anche da motivazioni non nobili: all'assoluta comprensibilità della posizione della figlia, anche per eventuali future ragioni successorie, si potrebbe aggiungere infatti il compenso economico regolarmente spettante quali affidatari.

Questi gli elementi agli atti.

Ove venisse dichiarato lo stato di adottabilità, a fronte delle attestazioni dei Servizi socio-sanitari agli atti, che riferiscono la necessità, per salvaguardare la stessa integrità psichica del minore, di evitare un allontanamento dagli attuali affidatari, si verterebbe in un caso di presumibile impossibilità di affidamento preadottivo. In più il minore rimarrebbe certamente turbato dalla dichiarazione dello stato di abbandono e dalle conseguenze procedurali dello stesso.

Occorre peraltro domandarsi se sia possibile giungere ad una soluzione di segno opposto: nell'interpretare il disposto degli artt. 8 comma 2 e 15 comma 1 l. n. 184/1983, dando atto alla madre di essersi per lo meno impegnata in uno sforzo collaborativo, sia



pur troppo confidando in una duratura conferma dell'affidamento familiare, e quindi ritenendo una possibile reversibilità della sua condotta di mancata assistenza al figlio, tenuto conto della concorde istanza delle parti, si può giungere a ritenerla praticabile, in quanto corrispondente all'attuale interesse del minore.

Certo, non gioverà a ~~la~~ la precarietà della sua situazione: in mancanza di un'istanza degli affidatari ex art. 44 l. n. 184/1983, che si può solo sperare possa essere magari presentata in un prossimo futuro, la sua stessa stabilità abitativa dipenderà dalla perdurante volontà degli affidatari e dall'assenza di problematiche, ad esempio di salute, degli stessi. Tuttavia da tutti gli elementi agli atti risulta prioritario, per i suoi interessi, la conferma del disposto affidamento.

Si può pertanto giungere ad una pronuncia di non luogo a provvedere in ordine allo stato di adottabilità del minore.

La condotta di entrambi i genitori, sopra descritta, senz'altro integra per altro verso gli estremi di cui all'art. 330 c.c.. Ne va quindi dichiarata la decadenza, inviando gli atti al Giudice tutelare competente per la designazione di un tutore a titolo non provvisorio.

Gli incontri di ~~la~~ con la madre e con le sorelle possono essere autorizzati con le modalità (allo stato in luogo neutro, relativamente agli incontri con la madre) e le frequenze ritenute opportune dai competenti Servizi sociali, sulla base dell'opportunità dettata dall'evoluzione della situazione in atto.

Va confermata la presa in carico e il monitoraggio del minore da parte dei competenti Servizi sociali e di Psicologia/NPI.

Va prescritto alla madre di sottoporsi a presa in carico da parte del Servizio sanitario/DSM competente sul suo luogo di attuale residenza.

Va infine trasmessa copia del presente provvedimento alla Procura presso il Tribunale di Napoli, competente in ordine alla dichiarata attuale residenza della minore

~~in~~, via ~~la~~, per quanto di competenza in ordine accertamenti eventualmente da praticarsi a sua tutela.

P.Q.M.

Visti gli artt. 8 ss, 16 legge 4 maggio 1983, n. 184, 2 legge 4 maggio 1983, n. 184, 330 ss c.c., definitivamente provvedendo

**DICHIARA**

**NON LUOGO A PROVVEDERE** in ordine allo stato di adottabilità del minore ~~\_\_\_\_\_~~

**PROROGA** per anni due l'affidamento familiare del minore ~~\_\_\_\_\_~~ ai sigg. ~~\_\_\_\_\_~~

**DICHIARA** i sigg. ~~\_\_\_\_\_~~ decaduti dalla potestà genitoriale nei confronti del figlio minore ~~\_\_\_\_\_~~

**MANDA** al competente Giudice tutelare presso il Tribunale ordinario di Saluzzo per la designazione di tutore del minore.

**AUTORIZZA** incontri e contatti del minore con la madre, allo stato in luogo neutro, indi con modalità e frequenze da determinarsi dai competenti Servizi sociali, sulla base dell'opportunità dettata dall'evoluzione della situazione in atto.

**AUTORIZZA** incontri del minore con le sorelle, con modalità e frequenze da determinarsi dai competenti Servizi sociali, sulla base dell'opportunità dettata dall'evoluzione della situazione in atto.

**NON AUTORIZZA**, allo stato, incontri del minore con altri parenti di linea paterna o materna.

**PRESCRIVE** alla madre di sottoporsi, assumendo opportuna iniziativa, a presa in carico da parte dei Servizi sanitari - DSM competenti in relazione al suo attuale luogo di residenza, sottoponendosi a periodico monitoraggio delle proprie condizioni di salute psichica e seguendo ogni prescrizione farmacologica prescrittata.

**PRESCRIVE** ai genitori e agli affidatari di prestare la propria piena collaborazione per l'attuazione dei sopracitati interventi, nonché per ogni altro intervento di monitoraggio della situazione e di sostegno, sia sul piano educativo che psicologico, a tutela del

benessere del minore, nonché finalizzati al miglioramento delle capacità genitoriali, interventi che verranno attuati a cura dei competenti Servizi sociale e di N.P.I./Psicologia di zona.

**RICHIEDE** ai Servizi sociale e sanitari di N.P.I./Psicologia, di procedere ai sopraindicati interventi e di trasmettere al Tribunale per i minorenni periodiche relazioni di aggiornamento, segnalando alla Procura presso questo Tribunale per i minorenni l'eventuale insorgenza di ulteriori situazioni di pregiudizio per il minore.

**DICHIARA** il provvedimento immediatamente esecutivo, nonostante gravame.

**DISPONE** comunicazione di copia del presente provvedimento alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli per quanto di eventuale competenza in ordine ad accertamenti sulla situazione della sorella del minore, ~~\_\_\_\_\_~~ residente in ~~\_\_\_\_\_~~

Così deciso in Torino, il 30 dicembre 2010.

Il Giudice estensore

dott. Roberto Rivello

TRIBUNALE PER I MINORENNI

TORINO

Depositato in Cancelleria

il 02/01/2011

Il Cancelliere

Maiorana

IL CANCELLIERE

Dott.ssa Eleonora MAIORANA

Il Presidente

dott. Carlo Gnocchi  
Carlo Gnocchi

Si dispone la notifica, per esteso, a:

- P.M. in Sede.
- Madre, Sig.ra ~~\_\_\_\_\_~~, rappresentata e difesa dall'Avv. Gualtiero BATTISTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata (notifica con modalità ordinarie, anticipazione a mezzo fax, con assicurazione avvenuta ricezione, fax n. 0172-389949).
- Padre, Sig. ~~\_\_\_\_\_~~, rappresentato e difeso dall'Avv. N. Rita PRINZI, presso il cui studio deve intendersi domiciliato (notifica con modalità ordinarie, anticipazione a mezzo fax, con assicurazione avvenuta ricezione, fax n. 0172-33391).
- Curatore speciale del minore ~~\_\_\_\_\_~~, Avv. Claudia RE, fax n. 011-546835 (a mezzo fax, con assicurazione avvenuta ricezione).